

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE**SEZIONE LAVORO****RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per la prof.ssa **Insera Marianna** nata a Catania il 28.04.1980 e residente in Vizzini in viale Margherita n.227 C.F. NSRMNN80D68C351A, elettivamente domiciliata in Caltagirone presso la Cancelleria del Tribunale e rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026)

CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso l'ambito territoriale Sicilia 0008 o presso uno degli ulteriori ambiti della medesima regione indicata in domanda.

PREMESSE

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria, immessa in ruolo nell'a.s. 2014/2015 con **sede di titolarità presso l'I.P.S.C. "Carbone" di Tortona (AL) (nel corrente a.s. 2016/2017, ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'I.T.C. "V. E. Orlando" di Vizzini.**

In data 08.04.2016 veniva pubblicata dal MIUR la nota prot. n. 9520 avente ad oggetto "*Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016-2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza*



Ministeriale n. 244/16 e del CCNL Integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016”, con la quale veniva avviata la procedura di mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2016/2017, articolata, ai sensi dell’art. 6 del precitato CCNI Mobilità dell’08.04.2016, in 4 fasi successive (A, B, C, D)¹.

¹ Così l’**art. 6** del CCNI MOBILITÀ 2016: “1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.



Nello specifico, secondo quanto previsto dalla L. 107/2015², in quanto **assunta entro l'a.s. 2014/2015, la ricorrente ha partecipato al piano straordinario di mobilità e, quindi, alla fase B1 dei movimenti per l'a.s. 2016/17, per posti di scuola primaria e di sostegno.**

Il comma 108 della Legge n. 107/2015 prevede infatti che: “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015”.

Tale fase, si è appena detto, è stata espressamente disciplinata dall'art. 6 del CCNI Mobilità dell'08.04.2016 nella parte in cui stabilisce che “*Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite*

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

² Così il **comma 108** della Legge n. 107/2015: “**Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.**



numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.

In sostanza, in virtù della richiamata normativa e contrattazione, la ricorrente ha presentato domanda di mobilità, concorrendo su tutti i posti vacanti e disponibili a livello nazionale, con **PRECEDENZA ASSOLUTA rispetto ai docenti che hanno partecipato alle fasi successive (B2, B3, C e D).**

All'interno di ciascuna fase, poi, il trasferimento sarebbe dovuto avvenire, sempre secondo quanto regolamentato dalla normativa sui trasferimenti, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di mobilità, con **precedenza rispetto ai docenti che partecipavano a fasi successive della mobilità.**

Ne consegue che la ricorrente, nell'assegnazione in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità, avrebbe potuto essere preceduta unicamente da docenti che partecipavano alla sola fase B1:

- _ in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 (es. beneficiari della L. 104/92), a prescindere dal punteggio;
- _ con maggior punteggio;
- _ con punteggio pari al suo ma con una maggiore anzianità anagrafica.

Ciò premesso, in seno alla domanda di mobilità territoriale interprovinciale la ricorrente esprimeva, tra le altre, preliminarmente le seguenti



“*PREFERENZE TERRITORIALI*”: Sicilia – Ambiti 0008, 0023, 0010, 0009, 0026, 0024, 0025, 0006, 0007, 0012, 0011, 0005, 0014, 0013, 0004, 0002, 0017, 0019, 0022, 0021, 0003, 0016, 0020, 0028, etc....

In sede di valutazione della domanda, l’Amministrazione resistente riconosceva alla ricorrente **punti 39 (+ 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge)** ai fini della partecipazione ai movimenti territoriali.

In esito alle operazioni di mobilità, la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto, rimanendo presso la sede di Tortona (AL); tutto ciò, nonostante il predetto punteggio e nonostante avesse indicato per primi gli ambiti della Regione Sicilia.

La mancata assegnazione della ricorrente presso l’ambito Sicilia 0008 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti successivamente indicati in domanda, è frutto dell’illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità, e comunque di un evidente errato funzionamento del sistema predisposto dal Miur.

Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, **risulta essere stati trasferita su posto di sostegno nell’ambito Sicilia 0008, indicato in domanda anche dalla ricorrente, tale prof.ssa Zullo Giuseppina³ che partecipava ad una fase successiva (la fase B2) con un punteggio peraltro inferiore a quello della ricorrente.**

La prof.ssa Zullo infatti ha ottenuto il movimento in fase B2 con punti 36 sull’Ambito 0008, mentre la ricorrente che partecipava alla precedente fase B1 con il maggior punteggio di 39 punti, non ha ottenuto il

³ Catania HH B2 ZLLGPP75H62F158L ZULLO GIUSEPPINA 22/06/1975
ME 36,00 SIC0000008



movimento richiesto, nonostante avesse anch'essa indicato l'Ambito Sicilia 0008.

La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato amplissima menzione nella stampa nazionale specializzata, e generale (cfr. *ex multis*, "Corriere della Sera", "Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»"⁴).

In tal modo il MIUR ha tradito palesemente il **principio della suddivisione in fasi e dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito**, espresso dal **PUNTEGGIO** attribuito nella fase dei trasferimenti.

La ricorrente ha peraltro proposto istanza di tentativo di conciliazione, esitata però negativamente dall'Amministrazione.

La mancata assegnazione presso l'ambito Sicilia 0008, o comunque in negli ulteriori ambiti indicati in domanda è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

⁴ "Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto.

Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione "Consultazione nuova mobilità 2016" compare la scritta "Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da Istanze OnLine". Il problema potrebbe essere risolto in giornata, ma per prudenza, i tecnici del Miur, hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi fino al 29 luglio. **Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio.**

Morale della favola: "**meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati**". Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie, sia la **Fase C**". V. LUCIO FICARA, **MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA**, in **LA TECNICA DELLA SCUOLA**, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esitiinfanzia-pubblicati-il-ritardo-dellaprimaria-e-di-natura-tecnica.html>

4V.http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caoscervelloniinformatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml



**VIOLAZIONE DEL CCNI MOBILITA' DELL'08.04.2016 ED
ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE
DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE
DEL COMPARTO SCUOLA.**

Come esposto in premessa, assunta nell'a.s. 2014/2015, l'odierna ricorrente ha presentato domanda di mobilità senza ottenere il richiesto trasferimento.

Nel piano straordinario di mobilità, che la disciplina della mobilità 2016 articola in 4 fasi (A, B, C, D), la ricorrente ha partecipato alla fase B1, in quanto assunta entro l'a.s. 2014/2015.

Orbene, con riferimento alle modalità di svolgimento delle fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale ed in particolare alla fase B, l'art. 6 dell'allegato CCNI 2016 dispone che "Gli assunti entro il '14/15- compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento



dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.”.

Tali disposizioni vanno lette in combinato disposto con l’All.1 del CCNI 2016 “ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO”, “*Per ciascuna delle operazioni, l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM*”.

Dunque, dall’esame della citata normativa emerge con evidente chiarezza che **all’interno di ogni fase, ciascuna domanda deve essere esaminata tenendo conto del punteggio posseduto da ogni docente e l’assegnazione della sede deve avvenire partendo dalla prima preferenza espressa nella domanda di mobilità, assegnando l’ambito al docente che (in difetto di precedenze previste dal Contratto) abbia punteggio più alto o, a parità di punteggio, al docente con maggiore anzianità anagrafica.**

In sostanza, anche prescindendo dalla pur possibile contestazione della suddivisione in fasi, disposta solo con atto regolamentare ma totalmente



assente dalle disposizioni di rango primario, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dal CCNI, quanto dall'O.M. (entrambi allegati), la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul **PUNTEGGIO**, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del CCNI: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti.

Orbene, appare evidente come nel caso oggetto del presente ricorso, l'Amministrazione Scolastica abbia violato la normativa contrattuale testé citata, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che le predette docenti che hanno ottenuto il trasferimento in danno della ricorrente partecipavano ad una fase successiva e due di esse vantavano un minore punteggio.

Ma vi è di più.

VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 241 DELL'08.04.2016, DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE ED IMPARZIALITA'.

L'art. 10 dell'O.M. n. 241/2016 regola l'esame e la valutazione delle domande di mobilità delineando una sequenza procedimentale che non è stata osservata dall'Amministrazione resistente in quanto le operazioni di scrutinio delle domande sono state semplificate in un **algoritmo**, del quale **si ignorano i cd. codici sorgente che consentirebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri, lesiva della ricorrente.**



In altri termini, le numerose domande di mobilità ed il destino personale degli aspiranti docenti sono stati assoggettati ai **prodigi di un software non contemplato dall'O.M. n. 241/2016.**

Non può sfuggire, sotto altro aspetto, la mancanza di **correttezza e buona fede** della P.A. che dapprima pone un autolimita alla futura attività di valutazione delle domande obbligandosi a rispettare le norme pattizie e l'O.M. 241/2016. Nella fase operativa, poi, se ne sottrae affidandosi all'algorithm, ambiguo ed ermetico, dagli esiti incerti.

E' appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 3, DPR n. 487/1994, applicabile per analogia al caso *de quo*, diversamente dal caso in esame, in una selezione le **regole devono essere esternate preventivamente nel bando – imm modificabile fino alla fine della procedura** - a garanzia della *par condicio* dei partecipanti, della correttezza e dell'imparzialità dell'azione datoriale della P.A..

La censurata condotta amministrativa ha determinato un conflitto con gli aspiranti agli Ambiti Territoriali designati nella domanda di mobilità e concreta la violazione dei principi di **imparzialità e buona andamento** della P.A. (art. 97 Cost.), delle norme pattizie suindicate in materia di mobilità e dell'art.1, comma 108, L. 107/2015 (Tribunale di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale di Foggia, ordinanza del 05.10.2016; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016).

Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994, in quanto a fronte del mancato trasferimento della ricorrente si pone l'assegnazione della predetta controinteressata



nell'Ambito 0008 in una fase successiva (B2) e con un punteggio inferiore ad essa. Né l'Amministrazione Scolastica nelle sue articolazioni territoriali ha mai fornito la motivazione della anteposizione dei docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.

Ne consegue che gli atti contestati ed il diniego di trasferimento in uno degli Ambiti precedenti indicati nella domanda di mobilità, sono viziati da nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A.. Essa ha omesso di adempiere il dovere di **informazione preventiva** sull'impiego dell'algoritmo e sui criteri extratestuali difforni, cioè, da quelli preventivamente fissati nel C.C.N.I. e nell'O.M. n. 241/2016.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

In conclusione, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'Amministrazione Scolastica ha assegnato l'istante ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente (pur avendone il punteggio) sia palesemente **carente di motivazione**.

Difatti, l'Amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero *atto di fede*), né particolare (cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente).

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la P.A.



ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi (v., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 5479).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella email inviata alla ricorrente, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, **del tutto priva di alcuna motivazione!**

In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle *“procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero”*, ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare *“eventuali richieste di chiarimento”* presso *“gli uffici amministrativi competenti”*, con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Non v'è chi non veda quindi che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.



Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, "...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento" (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n. 5257).

Su un caso analogo a quello per cui è causa si è peraltro pronunciato anche codesto Tribunale (ex multis con sentenza 314/2017 del 20.06.2017).

*** **

*** **

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, si rileva che la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto anche a causa dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità sotto altro profilo.

Invero, alla domanda di mobilità della ricorrente veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 39 (ed ulteriori 6 per il ricongiungimento al coniuge), in quanto non venivano presi in alcuna considerazione i servizi svolti tutti sul medesimo insegnamento negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 presso l'Istituto scolastico paritario "Michelangelo" di Scordia e nell'a.s. 2012/2013 presso l'Istituto scolastico paritario "Newton" di Tremestieri Etneo, per complessivi 3 anni scolastici.

Inoltre i due anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola statale sono stati valutati, alla stregua delle illegittime disposizioni della Tabella di



valutazione titoli allegata al CCNI, solo 3 punti per ciascun anno, anziché 6 punti per ciascun anno così come previsto per il servizio di ruolo.

Sia la valutazione in misura dimezzata del servizio pre ruolo statale (3 punti anziché 6 punti come il servizio di ruolo), sia la mancata valutazione del servizio pre ruolo restato presso la scuola paritaria, devono ritenersi illegittimi per i seguenti motivi.

IN VIA SUBORDINATA

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di ricorso, la procedura di mobilità deve comunque ritenersi illegittima per i motivi di cui appresso.

SULLA VALUTAZIONE IN MISURA DIMEZZATA DEL SERVIZIO PRE RUOLO STATALE

La valutazione in misura dimezzata del servizio pre ruolo statale, rispetto al servizio di ruolo, deve ritenersi illegittima in quanto in contrasto con il principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.

La valutazione in misura ridotta del servizio pre ruolo invero, si pone in insanabile antinomia con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 28 giugno 1999, n. 70.

Sul punto, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la pronuncia 8 settembre 2011, n. C-177/10 (e con la successiva 18 ottobre 2012 intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11) ha dichiarato che: “La clausola 4” della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l'accordo quadro che figura in allegato ad essa “deve essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo



di un'amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell'accesso di quest'ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva”.

Il predetto principio espresso dalla giurisprudenza comunitaria, che applica il principio di non discriminazione, è stato recepito dalla giurisprudenza amministrativa in occasione del concorso per dirigente scolastico, dove non veniva riconosciuta alcuna valenza, ai fini del computo del requisito di accesso, al servizio pre ruolo restato.

Il giudice di amministrativo⁵ in particolare, ha evidenziato che non basta a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato il fatto che tale differenza è stata prevista da una norma nazionale generale e astratta quale una legge o un contratto collettivo.

Anche nella fattispecie per cui è causa deve quindi trovare piena applicazione quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria con la sentenza CGUE nella causa C 177/10, con la conseguente disapplicazione della normativa nazionale (nello specifico la Tabella di valutazione allegata al CCNI) e attuazione dei principi sottesi alla direttiva 1999/70/CE.

⁵ cfr. ex multis Tar Lazio sentenza n. 9729/14 e Consiglio di Stato sentenza 4724 del 2014.



Peraltro, i predetti principi sono stati recepiti dalla contrattazione integrativa proprio in occasione della stipula del nuovo CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018, il quale giustamente riconosce piena valutazione (6 punti come il servizio di ruolo) al servizio pre ruolo.

Alla stregua di quanto sopra, per i due anni di servizio pre ruolo restati nella scuola statale alla ricorrente dovevano essere attribuiti 18 punti (12 punti in più), in luogo dei 9 punti attribuiti in applicazione dell'illegittima Tabella.

SULLA MANCATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PER RUOLO PRESTATO NELLA SCUOLA PARITARIA E PER LA SUA VALUTAZIONE ALLA STREGUA DEI PRINCIPI COMUNITARI DI CUI ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE.

Come dianzi evidenziato, alla ricorrente non è stato riconosciuto alcun punteggio per i servizi pre ruolo prestati presso la scuola paritaria.

La condotta dell'Amministrazione è palesemente illegittima per i seguenti motivi

Illegittimità delle “note comuni” allegate al c.c.n.i. Mobilità personale docente ed ata 2016/17 del 8/4/2016 nella parte in cui dispongono che:

“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

Annullamento in parte qua, ovvero disapplicazione della predetta disposizione.



Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione “Note Comuni”, l’inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata con fonti di rango primario.

Viene in rilievo innanzitutto la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra Scuole statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l’articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d’insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d’insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Si tratta di disposizioni normative che superano l’antica distinzione (“agli effetti della carriera”) posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94



tra le sole scuole “*pareggiate*” e “*parificate*”: sul punto, come confermato in giurisprudenza, il risalente testo normativo del ‘94 necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l’introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l’interpretazione sistematica sul punto si arricchisca dell’intervento dell’art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”*.

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 *“nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. lgs 247/1994”*. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità dell’offerta formativa”* (Consiglio di stato, sentenza n.1102/2002).

Vale anche richiamare l’inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M.



267/07; D.M. 83/08), tutte confermativa della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge.

La disposizione pattizia inserita nelle “note comuni” allegate al CCNI si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dalla ricorrente sarà bastevole, ove l’adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.

Su identica questione, si è già pronunciata peraltro la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 6.09.2016, Tribunale di Milano, ordinanza 20.07.2016 e Tribunale di Caltagirone) la quale, prendendo le mosse dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art.2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d’insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole “pareggiate” e “parificate” (“agli effetti della carriera”), chiarendo che tale previsione legislativa va senz’altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un’espressa disposizione, l’art.1 bis D.L. 250/05, ov’è precisato che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due



tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.

Sempre secondo le predette pronunce, “diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

SUL DIRITTO AL TRASFERIMENTO INVOCATO DALLA RICORRENTE

Se, dunque, l’art. 2 c.2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge 2331/01, stabilisce -come detto - che: *”i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*, la valutazione di tale servizio era ed è dovuta.

Non resta altro da chiarire, quindi, come la domanda di mobilità trasmessa dalla ricorrente potesse perfettamente in grado l’Amministrazione di operare tale valutazione.

I servizi predetti risultavano, infatti, analiticamente allegati e descritti dalla ricorrente in seno all’istanza di riesame della domanda di mobilità all’uopo inviata, proprio perché il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente: il principio, quindi, di sollecitazione a provvedere tipico della relazione cittadino/P.A. è stato pienamente rispettato dalla ricorrente.

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l’illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità



scolastica, per effetto della contestata disposizione di CCNI che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Peraltro, alla stregua di quanto dianzi evidenziato relativamente ai servizi pre ruolo prestati presso la scuola statale, anche per quelli prestati presso la scuola paritaria andava riconosciuto il medesimo punteggio (6 punti per anno scolastico) previsto per il servizio di ruolo.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento negli Ambiti prescelti in domanda.

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura oggetto di giudizio, di **ulteriori 18 punti**, (6 x ciascuno dei 3 anni in questione) **relativo al servizio svolto presso la scuola paritaria**, ha privato la ricorrente del diritto al proprio trasferimento.

Con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia negli ambiti da lei scelti impone di ritenere che gli ulteriori 18 punti cui avrebbe avuto diritto (anche non tenendo conto dei 6 per il ricongiungimento al coniuge presso il comune di residenza), avrebbero realizzato il trasferimento sperato.

*** **

Aggiungendo al punteggio riconosciuto, a rivalutazione per intero del servizio pre ruolo prestato presso la scuola statale e la valutazione alla stessa stregua del servizio di ruolo prestato presso la scuola paritaria, la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio complessivo di 30 punti (di cui 12 per il servizio pre ruolo statale e 18 per il servizio pre ruolo su paritaria).

Complessivamente quindi, la ricorrente sarebbe arrivata al punteggio di 63 punti (oltre ulteriori 6 punti per il ricongiungimento).



Si riporta di seguito l'estratto dei movimenti su posto di sostegno negli ambiti della provincia di Catania (si allega altresì l'estratto dei movimenti per tutti gli ambiti della regione Sicilia).

Catania	HH	B1	LMLMSS80C48G371Z	LA MELAMELISSA	08/03/1980	CT
			Precedenza prevista dal CCNI 27,00	CTTF01701B		
Catania	HH	B1	PNNFMN66L58E017O	PENNISI FILOMENA	18/07/1966	
	CT		Precedenza prevista dal CCNI 28,00	CTRI04601E		
Catania	HH	B1	MZZNNT68E69C351J	MAZZAGLIA	ANTONIETTA MARIA	
			29/05/1968	CT	Precedenza prevista dal CCNI 47,00	CTRH05001P
Catania	HH	B1	BRBNPL78L66C351E	BARBARO	ANNA PAOLA	
			26/07/1978	CT	Precedenza prevista dal CCNI 74,00	CTPS10000Q
Catania	HH	B1	SNTNRC71D63H703B	SANTAGATI	ENRICA	23/04/1971
	SA		Precedenza prevista dal CCNI 78,00	CTRH03000C		
Catania	HH	B1	CDLNNN71D56C351N	CAUDULLO	ANTONINA	
			16/04/1971	CT	Precedenza prevista dal CCNI 97,00	CTRH05000N
Catania	HH	B1	CLFSRN69E52G273G	CALAFIORE	SABRINA	12/05/1969
	PA		60,00	SIC0000008		
Catania	HH	B1	GRSNTN78D04C351J	GRASSO ANTONIO	04/04/1978	
	CT		63,00	CTPS042012		
Catania	HH	B1	DNTNDR77A21B428Z	D'ANTONA	ANDREA	21/01/1977
	CT		63,00	CTTD04901L		
Catania	HH	B1	BSCVRL73C18F899G	BUSCEMI	VALERIO	
ALESSANDRO			18/03/1973	CL	64,00	SIC0000008
Catania	HH	B1	DBLMRT67D59C351Q	DE BLASI	MARIA RITA	
			19/04/1967	CT	64,00	SIC0000008
Catania	HH	B1	PMLPRZ68E69B427Z	PUMILIA PATRIZIA	29/05/1968	
	AG		64,00	SIC0000008		
Catania	HH	B1	DSTMGR70C67C351M	DE STEFANO	MARIA GRAZIA	
			27/03/1970	CT	65,00	SIC0000008
Catania	HH	B1	TMRPRZ66E59H325L	TOMARCHIO	PATRIZIA	
			19/05/1966	CT	66,00	CTRI04601E
Catania	HH	B1	FRNCTN75A12F158H	FARAONE	COSTANTINO	
			12/01/1975	ME	66,00	SIC0000008
Catania	HH	B1	SLMSVT64M12F943M	SALEMI SALVATORE	12/08/1964	
	SR		66,00	SIC0000008		
Catania	HH	B1	BDLMZR67E68C351Z	BADALA'MARIA ZAIRA	28/05/1967	
			67,00	CTRH010007		
Catania	HH	B1	CLNRGB75H68C351R	CALANNA	RITA GABRIELLA	
			28/06/1975	CT	67,00	CTSD03901L
Catania	HH	B1	MGLMCN61M68C351B	MAGLIOCCO	MARIA CONCETTA	
			28/08/1961	CT	67,00	SIC0000007
Catania	HH	B1	GLNSVT72C31C351E	GULINO SALVATORE	GIUSEPPE	
			31/03/1972	CT	68,00	CTRA00601C
Catania	HH	B1	SCCRM76B44C351R	SCIACCAROSA MARIA	04/02/1976	
			68,00	CTRH010007		
Catania	HH	B1	FLLMRA62E58B428Z	FAILLA MARIA	18/05/1962	CT
			68,00	SIC0000008		
Catania	HH	B1	GLULRZ72H42F899D	GUELI	LUCREZIA	02/06/1972
	CL		68,00	SIC0000008		
Catania	HH	B1	RSSGPP74L66L583R	RUSSO	GIUSEPPA	26/07/1974
	EN		68,00	SIC0000008		
Catania	HH	B1	SNTGRL78L46C351W	SANTAGATI	GABRIELLA	
			06/07/1978	CT	68,00	SIC0000008
Catania	HH	B1	PFFSFN69B47B428L	PIFFERO STEFANIA	07/02/1969	
			69,00	CTRI02401N		
Catania	HH	B1	SPMLNE74H44C351P	SPAMPINATO	ELENA	04/06/1974
			69,00	SIC0000007		
Catania	HH	B1	LMNSNT73C13B428B	LA MONICA	SANTI	13/03/1973
			70,00	CTRI02401N		
Catania	HH	B1	TRTLBA75H60C351M	TORTORICI	ALBA	20/06/1975
			70,00	CTTF012018		
Catania	HH	B1	FRSNGL74A22C351U	FRESTA ANGELO	22/01/1974	CT
			70,00	SIC0000007		
Catania	HH	B1	RCRGPP76T06C351E	ARCURIA	GIUSEPPE	
			06/12/1976	CT	70,00	SIC0000008
Catania	HH	B1	MGZCMN76R62F158V	MAGAZZU'	CLEMENTINA	
			22/10/1976	ME	71,00	SIC0000007
Catania	HH	B1	RMOMLN73M58F158V	ROMEO MARIAELENA	18/08/1973	
			71,00	SIC0000007		
Catania	HH	B1	SCRVRM76B68C351V	SCORDO VALERIA MARIA CLAUDIA		
			28/02/1976	CT	71,00	SIC0000007



Catania	HH	B1	GGLKTA74H54C351L	GAGLIANO	KATIA	14/06/1974	
	CT		72,00 SIC0000007				
Catania	HH	B1	RNDLRA69C54F158P	RANDAZZO	LAURA	14/03/1969	
	ME		72,00 SIC0000007				
Catania	HH	B1	RNENNL72H61C351A	REINA	ANTONELLA	21/06/1972	
	CT		72,00 SIC0000007				
Catania	HH	B1	PPPLMR71R08C351W	PAPPALARDO	ALFIO MARIO		
	08/10/1971		CT 73,00	CTRH010007			
Catania	HH	B1	SCRRT72T63C342A	SCARPULLA	ROBERTA		
	23/12/1972		EN 74,00	CTRH060008			
Catania	HH	B1	NTONDA67A69F158T	NOTO	NADIA	29/01/1967	ME
		75,00	SIC0000007				
Catania	HH	B1	CRSMRA73A52G371B	CARUSO MARIA		12/01/1973	CT
		76,00	CTPM01000E				
Catania	HH	B1	LCCPRZ74L48C351R	LICCIARDELLO	PATRIZIA		
	08/07/1974		CT 76,00	CTTD032017			
Catania	HH	B1	VNCNMR77E52C351D	VINCI	ANNAMARIA	12/05/1977	
	CT		76,00 SIC0000007				
Catania	HH	B1	SNTGLL77H46C351E	SANTONOCITO	GISELLA LORENA		
	06/06/1977		CT 77,00	CTPS042023			
Catania	HH	B1	CVLGGPP79L71A028J	CAVALLARO	GIUSEPPA		
	31/07/1979		CT 77,00	CTRH060008			
Catania	HH	B1	DRRPRZ71D53F158Q	D'ARRIGO	PATRIZIA		
	13/04/1971		ME 78,00	SIC0000007			
Catania	HH	B1	FSCDNM74P48C351C	FISCELLA	DAMIANA MARIA		
	08/09/1974		CT 80,00	CTTD18000C			
Catania	HH	B1	DPLTRS66M51C351Z	DI PAOLA	TERESA	11/08/1966	
	CT		80,00 SIC0000007				
Catania	HH	B1	CPZLSN71M66C342Y	CAPIZZI	ALESSANDRA	26/08/1971	
	EN		81,00 SIC0000007				
Catania	HH	B1	FRNRSO71P60F158U	FURNARIROSA		20/09/1971	ME
		81,00	SIC0000007				
Catania	HH	B1	LFRGLL72T17F158O	LO FARO GUGLIELMO		17/12/1972	
	ME		81,00 SIC0000007				
Catania	HH	B1	RSUVCN74A04C351W	URSO	VINCENZO	04/01/1974	
	CT		82,00 CTPM01000E				
Catania	HH	B1	TRRNTN69E11C351X	TERRANO	ANTONIO		
	11/05/1969		CT 82,00	CTPM012017			
Catania	HH	B1	BNTCML69H13L219P	BONTEMPO	CARMELO GIOVANNI		
	13/06/1969		TO 82,00	CTPS048011			
Catania	HH	B1	GMBLBT71P66B428A	GAMBINO	ELISABETTA		
	26/09/1971		CT 82,00	CTRI02401N			
Catania	HH	B1	ZIOCMN71H64F206U	IOZIA	CARMEN GIOVANNA		
	24/06/1971		ME 83,00	CTPC00101L			
Catania	HH	B1	GMIIBBR70S45F158J	GIAIMO	BARBARA	05/11/1970	
	ME		83,00 CTSLO20001				
Catania	HH	B1	CRLGPP64R59C351N	CARIOLA	GIUSEPPA		
	19/10/1964		CT 83,00	CTTD18000C			
Catania	HH	B1	CSCMLC71P52C351N	CUSCANIMARIA LUCIA		12/09/1971	
	CT		83,00 SIC0000007				
Catania	HH	B1	GTTLLN72M63C351K	GUTTA'	LILIANA	23/08/1972	CT
		83,00	SIC0000007				
Catania	HH	B1	TRRRNN73H55C351C	TORRISI	ROSANNA	15/06/1973	
	CT		84,00 CTPS01000D				
Catania	HH	B1	BLLMNG74E56F206Y	BELLA	MARIANGELA	16/05/1974	
	ME		84,00 SIC0000007				
Catania	HH	B1	TRRMLT75B63C351T	TORRISI	MARIA LETIZIA	23/02/1975	
	CT		85,00 CTPC00101L				
Catania	HH	B1	BRBCHR76L47C351L	BARBAGALLO	CHIARA	07/07/1976	
	CT		85,00 CTRF043014				
Catania	HH	B1	TRPNCC73L08C351H	TROPI	NUCCIO	08/07/1973	CT
		85,00	CTRH05001P				
Catania	HH	B1	PNBSVT78A23C351I	PANEBIANCO	SALVATORE		
	23/01/1978		CT 86,00	CTPC00101L			
Catania	HH	B1	CCCCCT76S43G371A	CICCIARELLA	CONCETTA		
			CT	86,00 CTRA016013			
VALENTINA	HH	B1	DSDLNS72H06C351Q	DESIDERIO	ALFONSO FABIO		
	03/11/1976		CT	86,00 CTF01601G			
Catania	HH	B1	RDLMRC74M25B428S	ARDILIO MARCO		25/08/1974	CT
	06/06/1972		CT 86,00				
Catania	HH	B1	DMRDTL69D64G273W	DE MARCO	DONATELLA		
		87,00	CTRI02401N	CTTF03000R			
Catania	HH	B1	TRFRZO63A15F158E	TRIFIRO'	ORAZIO	15/01/1963	ME
	24/04/1969		PA 87,00				
Catania	HH	B1	SIC0000006				
		87,00					
Catania	HH	B1	CSCSVN60E63D622B	CASCIO	SILVANA	23/05/1960	ME
		88,00	SIC0000006				



Catania	HH	B1	DFRGZS79L70F158E ME 88,00	DE FRANCESCO GRAZIA SERENA SIC0000006	
Catania	HH	B1	DMAMLN79L61H163B 89,00 CTRF043014	ADAMO MARILENA	21/07/1979
Catania	HH	B1	SPPGPP78R24C351I 89,00 CTRF043014	SAPUPPOGIUSEPPE FRANCESCO	24/10/1978
Catania	HH	B1	SCLLSE75B52C351N 89,00	SCIOLTO ELISA	12/02/1975 CT
Catania	HH	B1	LDNGTA73P53C351S 89,00 SIC0000006	LAUDANI	AGATA 13/09/1973
Catania	HH	B1	PLLMRZ66E09F158N 09/05/1966 ME 89,00	PALLONE	MAURIZIO
Catania	HH	B1	RPSSVT72P08G371N 08/09/1972 CT 90,00	RAPISARDA	SALVATORE MARIA
Catania	HH	B1	GGLMSS73D60B428C 20/04/1973 CT 90,00	GUGLIUZZA	MARIASSUNTA
Catania	HH	B1	PNBTNA67S49F205H MI 91,00 CTRF043014	PANEBIANCO	TANIA 09/11/1967
Catania	HH	B1	BNCNLS73L57C351J 17/07/1973 CT 91,00	BONACCORSO	ANNALISA
Catania	HH	B1	SPDNNT72E30F158L 30/05/1972 ME 91,00	SPADARO	ANTONINO
Catania	HH	B1	CLSNL73E59F158A ME 92,00 SIC0000006	CELESTI ANTONELLA	19/05/1973
Catania	HH	B1	GRRLLN78E44C351N CT 93,00 CTPS048011	GURRISI ILENIA NELLY	04/05/1978
Catania	HH	B1	BNNVT73S59C351W 19/11/1973 CT 93,00	BONANNO	SALVATRICE LETIZIA
Catania	HH	B1	PPPSMN73L44C351R CT 93,00 CTF01601G	PAPPALARDO	SIMONA 04/07/1973
Catania	HH	B1	CNOCRD70C19M088W RG 94,00 CTRF043014	CONA CORRADO	19/03/1970
Catania	HH	B1	RTNDRN72H63F158T ME 94,00 SIC0000006	REITANOADRIANA	23/06/1972
Catania	HH	B1	NZLMCR76D15D960C 15/04/1976 CL 95,00	ANZALDI	MARCO AURELIO
Catania	HH	B1	CSTMLN73T56F206P 16/12/1973 ME 96,00	CASTORINO	MARIA ELENA
Catania	HH	B1	CSMGZL64R46C091J 06/10/1964 CT 97,00	CUSMANO	GRAZIELLA
Catania	HH	B1	MPLCNZ72S45A201H ME 97,00 CTRH010007	IMPELLIZZERI	CINZIA 05/11/1972
Catania	HH	B1	FMLVCN70S57F158S 17/11/1970 ME 97,00	FAMULARI	VINCENZA LUCIA
Catania	HH	B1	CHPCCT70A51D976G 11/01/1970 RC 97,00	CHIAPPALONE	CONCETTA
Catania	HH	B1	CMMGPP72H58C351D 18/06/1972 CT 98,00	COMMARE	GIUSEPPINA
Catania	HH	B1	TNSMRA73A09A766J CT 99,00 CTPS01601D	ATANASIO	MARIO 09/01/1973
Catania	HH	B1	LPRGLD76P26F158ILA ME 99,00 SIC0000006	PORTA GESUALDO	26/09/1976
Catania	HH	B1	RNNSFN67T66C351A 26/12/1967 CT 99,00	RANNISI STEFANIA GRAZIA	
Catania	HH	B1	SPDFNC69E49C351D 09/05/1969 CT 99,00	SPADARO	FRANCESCA
Catania	HH	B1	RTLNLG72M09C351M CT 99,50 CTRF043014	ORTOLEVA	ANGELO 09/08/1972
Catania	HH	B1	TRNFPP71L18C351A 18/07/1971 CT 100,00	TROINA FILIPPO GUGLIELMO	
Catania	HH	B1	CRRSRN74E56F158S ME 100,00 SIC0000006	CORRIERI	SABRINA 16/05/1974
Catania	HH	B1	DGSFBA73E30C351Z 30/05/1973 CT 103,00	D'AUGUSTA PERNA	FABIO
Catania	HH	B1	PNNSVT62L27C351H CT 104,00 CTPC00101L	PENNISI SALVATORE	27/07/1962
Catania	HH	B1	FMNLDN67H63C351M 23/06/1967 CT 104,00	FEMINO' LOREDANA ANGELA ROBERTA	
Catania	HH	B1	SGNCTN60A66H792M CL 105,00 CTPS020004	SAGONE COSTANZA	26/01/1960
Catania	HH	B1	BRBBRN67E05C351T CT 105,00 CTF01000G	BARBAROSSA	BRUNO 05/05/1967
Catania	HH	B1	RPCMCN77P47C351Q 07/09/1977 CT 105,00	RAPICAVOLI	MARIA CONCETTA
Catania	HH	B1	MRBNNN67H15C351S 15/06/1967 CT 106,00	MORABITO	ANTONINO



Catania	HH	B1	LCCMRS63R47C342K EN 106,00	LICCIARDELLO MARIA ROSARIA CTSD03901L	
Catania	HH	B1	CLRFBA73R17C351L 107,00 CTSL00801B	CALARESO FABIO 17/10/1973	
Catania	HH	B1	SNTMNN64A63C351B CT 108,00	SANTORO MARIA ANNA CTRH03000C	
Catania	HH	B1	DNTNNL66L45F158T 108,00 SIC0000006	DONATO ANTONELLA 05/07/1966	
Catania	HH	B1	PCASLL75P68B428Q 111,00 CTRI02401N	PACI STELLA 28/09/1975	CT
Catania	HH	B1	LSANNA70L50C351T 114,00 CTRH024016	ALOISI ANNA 10/07/1970	CT
Catania	HH	B1	DLNSVT66H23C351Q 23/06/1966 CT 115,00	DE LEONARDIS SALVATORE CTPM04000A	
Catania	HH	B1	NSTFNC62P45C351A 115,00 CTTL01701G	NASTASI FRANCESCA 05/09/1962	
Catania	HH	B1	GTTNML73C56F158I 115,00 SIC0000006	GATTO ANNAAMELIA 16/03/1973	
Catania	HH	B1	MJNMHL71L14F158S 14/07/1971 ME 115,00	MAIjnELLI MICHELE SIC0000009	
Catania	HH	B1	NDRPLA74C64F158Q 118,00 CTTD01301T	ANDRONACO PAOLA 24/03/1974	
Catania	HH	B1	GRMDNL77T62C351R 22/12/1977 CT 119,00	GRIMALDI DANIELA CTTF004019	
Catania	HH	B1	GMBVCN71S51E854I 11/11/1971 CT 122,00	GAMBINO VINCENZA CTSL01000A	
Catania	HH	B1	DSTSFN71H53I548SDI STEFANO 127,00 CTPS04801I	STEFANIA 13/06/1971	
Catania	HH	B1	SMPCHR73L44A028S 138,00 CTRH00601L	SAMPERICHIARA 04/07/1973	CT
Catania	HH	B1	RCRRSR66H46C351F 142,00 CTTD18000C	ARCORIA ROSARIA06/06/1966	
Catania	HH	B1	SCTMLT73R57C351X 148,00 CTRH05001P	SCUTO MARIA LETIZIA 17/10/1973	
Catania	HH	B1	SCLSVT60A13C351Z 157,00 CTTF03000R	SCALISI SALVATORE 13/01/1960	
Catania	HH	B1	MCLCML58H61C351J 159,00 CTRH05001P	MICIELI CARMELA 21/06/1958	
Catania	HH	B1	RTNFPP60H18C351G 329,00 CTSL01000A	ARETINOFILIPPO DAVIDE 18/06/1960	
Catania	HH	B2	ZLLGPP75H62F158L 36,00 SIC0000008	ZULLO GIUSEPPINA 22/06/1975	
Catania	HH	B2	MLCRTI76P47G377B 56,00 SIC0000008	MILICI RITA 07/09/1976	ME
Catania	HH	B2	PZZNDA76L42C351R 57,00 SIC0000008	PIAZZA NADIA 02/07/1976	CT
Catania	HH	B2	FLLPRZ71E46C351G 58,00 SIC0000008	FAILLA PATRIZIA 06/05/1971	
Catania	HH	B2	MRASRA75B59H163A 60,00 SIC0000008	MARI SARA 19/02/1975	RG
Catania	HH	B2	QTFBFA73D19F158S 60,00 SIC0000008	QUATTROCCHI FABIO 19/04/1973	
Catania	HH	B2	CNNDGS79S41I754Z 01/11/1979 SR 67,00	CANNATA ADALGISA SIC0000008	
Catania	HH	B2	BNCNVL79L65C351L 25/07/1979 CT 68,00	BONCORAGLIO ANNA VALENTINA SIC0000008	
Catania	HH	B2	LAIRSR76P05C351SALIA 81,00 SIC0000008	ROSARIO05/09/1976	CT
Catania	HH	B2	FRSPRZ74D45H163Z 101,00 SIC0000008	FRASCA PATRIZIA 05/04/1974	
Catania	HH	C	MNGRLB72E65B428Q 25/05/1972 CT Precedenza prevista dal CCNI 75,00	MINGIARDI ROSALBA SIC0000008	
Catania	HH	C	CNDDTG67A54C351V 14/01/1967 CT Precedenza prevista dal CCNI 76,00	CONDORELLI DONATA AGATA SIC0000008	

Con il punteggio di 63 punti, la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento richiesto con titolarità su sede o, quantomeno, presso l'Ambito 0008 o uno degli ulteriori ambiti della regione Sicilia richiesti in domanda.

*** **



Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti

- disapplicare e/o sospendere o, comunque, con qualunque altra formula che il decidente riterrà, annullare gli effetti del provvedimento con cui si nega alla ricorrente il trasferimento richiesto presso l'Ambito Sicilia 0008, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, e per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato dalla stessa in quanto collocata in fase B1 e con punteggio più elevato (39 punti) rispetto ad altra docente (come individuata in ricorso) che partecipava ad una fase successiva della mobilità (fase B2) e con punteggio inferiore (36 punti), al trasferimento nell'Ambito Territoriale Sicilia 0008;

- per l'effetto, ordinare il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Sicilia 0008, accompagnando sin d'ora l'emanando ordine delle disposizioni necessarie atte a darvi pronta ed immediata attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale ove la ricorrente sarà destinata, con il conseguente ordine di stipulare con la ricorrente un contratto avente durata triennale con decorrenza dal 01.09.2016, ove necessario ordinando loro di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi della ricorrente.



In via subordinata

Previa declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione della Tabella di valutazione titoli allegata al CCNI per la mobilità a.s. 2016/2017

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere valutato il servizio pre ruolo prestato presso la scuola statale alla stessa stregua del servizio di ruolo, con la conseguente attribuzione di 6 punti per ciascun anno scolastico in luogo dei 3 punti attribuiti;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo, alla stessa stregua del servizio di ruolo statale, con la conseguente attribuzione di 6 punti per ciascun anno scolastico;

- ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, attribuendo 6 punti per ciascun anno di servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, sia presso la scuola statale che presso la scuola paritaria;

- ordinare il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Sicilia 0008, o in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale, ove necessario ordinando all'Amministrazione resistente di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi della ricorrente.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.



Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.

Si produce copia dei seguenti documenti: domanda di mobilità con allegati; valutazione domanda di mobilità; lettere di assunzione scuola paritaria; estratto trasferimenti; Tabella valutazione titoli; CCNI 8.04.2016; CM 163/2000; DM 267/2007; DM 83/2008; CCNI 2017/2018.

Avv. Dino Caudullo

